

CODICE DEONTOLOGICO E DI CONDOTTA

APIL – ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI DELL'ILLUMINAZIONE

ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo)

e della Legge 14 gennaio 2013, n. 4

Approvato dall'Assemblea Generale nella seduta del 16 giugno 2026

Il presente Codice Deontologico e di Condotta costituisce parte integrante dello Statuto APIL ai sensi dell'art. 5 dello Statuto stesso ed è pubblicato sul sito web associativo ai fini della piena conoscibilità da parte dell'utenza, in conformità agli artt. 2, comma 3, 4 e 5 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, all'art. 27-bis del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) e alle Linee Guida del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di cui alla Circolare Direttoriale del 18 dicembre 2025.

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 – Contenuti e finalità

Il presente Codice Deontologico e di Condotta (di seguito «Codice») definisce il comportamento dei professionisti iscritti ad APIL – Associazione Professionisti dell'Illuminazione, che si impegnano a rispettarlo nello svolgimento della propria attività professionale.

Il Codice è adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della Legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Il Codice persegue le seguenti finalità:

- a) garantire il rispetto dei principi deontologici da parte degli associati nell'esercizio dell'attività professionale di progettista della luce (lighting designer);
- b) tutelare l'utenza e i consumatori, assicurando standard qualitativi elevati e trasparenti;
- c) agevolare la scelta dell'utente nel rispetto delle regole sulla concorrenza;
- d) preservare il decoro, la dignità e la riconoscibilità della professione.

Il Codice è redatto in lingua italiana ed è reso accessibile al consumatore tramite pubblicazione sul sito web associativo, in conformità all'art. 27-bis, comma 2, del Codice del Consumo.

Articolo 2 – Ambito di applicazione e obbligatorietà

Il Codice è vincolante per tutti gli associati APIL, di qualsiasi categoria, nello svolgimento delle attività professionali direttamente o indirettamente collegate alla professione di progettista della luce rappresentata dall'Associazione.

Con l'iscrizione all'Associazione, l'associato accetta espressamente e senza riserve il presente Codice in ogni sua parte e si impegna a rispettarlo e a farlo rispettare dai propri collaboratori e ausiliari.

La violazione delle disposizioni del presente Codice costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata secondo quanto previsto dal Regolamento Professionale APIL.

L'Associazione vigila sulla condotta professionale degli associati tramite l'Organo Disciplinare Indipendente (ODI), ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 4/2013 e dell'art. 27-bis, comma 1, del Codice del Consumo.

Dell'esistenza del presente Codice, dei suoi contenuti e dell'adesione allo stesso, il professionista iscritto ad APIL deve preventivamente informare i consumatori, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5, del Codice del Consumo.

Ugo Bellini

Dionce Dieste Desoli

Articolo 3 – La professione di progettista della luce

Il progettista della luce (lighting designer) è il professionista che esercita, abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale o comunque con il concorso di questo, l'attività di progettazione illuminotecnica di spazi interni ed esterni, pubblici e privati, nonché le attività di consulenza specialistica, direzione artistica, supervisione, ricerca, formazione e divulgazione in materia di illuminazione, come specificamente individuate dall'art. 2 dello Statuto APIL.

La professione si fonda su competenze interdisciplinari che integrano conoscenze tecniche, scientifiche, artistiche e progettuali, ed è esercitata nel pieno rispetto dell'autonomia intellettuale e tecnica del professionista.

Sono espressamente escluse dall'ambito della professione rappresentata da APIL le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, le professioni sanitarie e le relative attività tipiche o riservate, nonché le attività e i mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Nell'esercizio della professione, l'associato è tenuto a comunicare l'appartenenza ad APIL, l'iscrizione all'Associazione, l'indicazione di essere un professionista disciplinato ai sensi della Legge 4/2013 e il rispetto delle regole del presente Codice.

TITOLO II – PRINCIPI DEONTOLOGICI E REGOLE DI CONDOTTA

Articolo 4 – Professionalità e competenza

L'associato fonda l'esercizio della propria attività sull'effettiva padronanza delle discipline e delle tecniche della progettazione illuminotecnica, sull'aggiornamento professionale continuo e permanente e sulla corretta applicazione delle conoscenze acquisite alla soluzione delle specifiche esigenze del committente.

L'associato accetta esclusivamente incarichi per i quali possiede adeguata competenza ed esperienza, e si astiene dall'assumere incarichi che richiedano conoscenze o abilità professionali delle quali non dispone.

L'associato è tenuto all'aggiornamento professionale costante mediante attività di formazione, ricerca e partecipazione a iniziative sulle tematiche della progettazione illuminotecnica, nel rispetto delle norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Professionale APIL.

Articolo 5 – Autonomia, indipendenza e responsabilità

L'associato esercita la professione in piena autonomia intellettuale e tecnica, evitando ogni forma di condizionamento esterno che possa compromettere l'indipendenza di giudizio e la qualità della prestazione.

L'associato si assume la responsabilità per le modalità di esercizio e per i risultati dei propri incarichi professionali, adottando metodi e strumenti adeguati alla valutazione del proprio operato.

L'associato opera nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, ispirando la propria condotta ai valori di lealtà, trasparenza e integrità nei confronti dei committenti, dei colleghi e dell'utenza.

L'associato comunica preventivamente al committente le proprie competenze, esperienze e limiti professionali, e si astiene dal prospettare risultati non realisticamente conseguibili.

Articolo 6 – Correttezza e trasparenza verso l'utenza

L'associato assicura la trasparenza, verità e correttezza delle informazioni

relative alla propria attività professionale, con particolare riferimento a:

- a) qualifiche e titoli professionali;
- b) aree e tematiche di competenza;
- c) titoli di studio ed esperienze maturate;
- d) contenuti e modalità di svolgimento degli incarichi;
- e) corrispettivi richiesti, che devono essere adeguati all'importanza e alla complessità dell'incarico e comunicati in modo chiaro e preventivo.

Nelle comunicazioni professionali, l'associato è tenuto a indicare:

- a) il proprio numero di iscrizione ad APIL;
 - b) la categoria di appartenenza;
 - c) il riferimento alla Legge 4/2013;
 - d) il rinvio al presente Codice e alla sua pubblicazione sul sito web associativo.
- La mancata comunicazione all'utenza delle informazioni di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare.

L'associato non utilizza espressioni o diciture che possano indurre l'utenza a ritenere l'iscrizione ad APIL o l'Attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi come un accreditamento, riconoscimento professionale o certificazione delle competenze ai sensi del D.Lgs. 13/2013.

L'associato non utilizza nelle proprie comunicazioni professionali termini che evocano funzioni e compiti delle professioni organizzate in ordini e collegi, quali «albo» o «registro professionale», salvo l'uso del termine «registro» accompagnato dall'acronimo APIL per indicare il registro interno degli associati.

Articolo 7 – Diligenza e qualità della prestazione

L'associato esegue la prestazione professionale con la diligenza qualificata richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dall'interesse del committente e dall'affidamento dell'utenza.

L'associato si impegna a generare valore e qualità attraverso la propria opera, favorendo l'innovazione, la sostenibilità ambientale e il contenimento dell'inquinamento luminoso, in coerenza con le finalità statutarie di APIL.

L'associato adotta soluzioni progettuali che tengano conto della conservazione, della biodiversità e della sostenibilità ambientale, diffondendo la consapevolezza che la luce deve essere progettata nell'indipendenza delle scelte per rispondere a un'esigenza di migliore qualità del vivere.

Articolo 8 – Conflitto di interessi

L'associato, prima di accettare un incarico, verifica che non sussistano ostacoli, impedimenti o vincoli alla possibilità di operare con il dovuto grado di indipendenza professionale.

L'associato si astiene dall'assumere incarichi in ogni situazione in cui possa insorgere un conflitto di interessi — proprio o di persone fisiche o giuridiche con cui intrattiene rapporti professionali o economici — con quelli del committente, in misura tale da condizionare, anche solo potenzialmente, l'operato, l'indipendenza, la qualità delle prestazioni o la trasparenza dei comportamenti.

Qualora il conflitto di interessi insorga successivamente all'assunzione dell'incarico e non possa essere evitato, l'associato è tenuto a informare tempestivamente il committente e a rinunciare all'incarico.

Il conflitto di interessi riferito alle informazioni professionali acquisite nell'esercizio di un incarico si considera cessati decorsi tre anni dal termine dell'incarico.

Marco Bazzani

Danica Agnere Zucchi

Articolo 9 – Riservatezza e trattamento dei dati

L'associato ha il dovere di garantire la massima riservatezza su tutte le informazioni e la documentazione confidenziale acquisita nell'esercizio della propria attività professionale.

L'associato tratta i dati personali nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'associato si impegna a garantire che il dovere di confidenzialità e riservatezza sia rispettato da tutti i propri collaboratori e ausiliari.

L'associato tutela i diritti di proprietà intellettuale relativi a tutto il materiale di propria produzione e rispetta i diritti d'autore e di proprietà industriale altrui, nel rispetto delle leggi vigenti.

Articolo 10 – Rapporti con i colleghi e con l'Associazione

L'associato instaura rapporti di collaborazione positivi e costruttivi con gli altri professionisti con cui interagisce nello svolgimento degli incarichi, nel rispetto reciproco delle competenze e dei ruoli.

L'associato non esprime giudizi o valutazioni denigratorie sull'operato di altri professionisti e non assume incarichi in sostituzione di altri colleghi se non per espressa indicazione del committente e nel rispetto della posizione professionale e personale del collega sostituito.

L'associato ha il dovere di collaborare con gli organi e le strutture dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità, fornendo, nel rispetto delle proprie competenze, proposte, idee e iniziative che possano contribuire positivamente alle attività associative.

L'associato osserva le decisioni legittimamente assunte dagli organi dell'Associazione, ferma restando la facoltà di manifestare il proprio dissenso nelle sedi competenti previste dallo Statuto.

L'associato segnala al Consiglio Direttivo o all'Organo Disciplinare Indipendente eventuali condotte non deontologiche di altri associati di cui venga a conoscenza.

Articolo 11 – Rapporti con i collaboratori

L'associato che si avvale di collaboratori, dipendenti o ausiliari:

- a) seleziona i propri collaboratori in base a criteri di competenza e merito, senza discriminazioni di età, sesso, origine o credo religioso;
- b) garantisce ai collaboratori la piena ed efficace attuazione delle norme sulla sicurezza e salute sul lavoro;
- c) favorisce lo sviluppo professionale dei collaboratori, assicurando, nei limiti delle risorse disponibili, adeguati sistemi di valutazione e formazione;
- d) riconosce i contributi dei collaboratori alla propria attività, astenendosi da ogni forma di critica che possa lederne la dignità;
- e) è responsabile dell'operato dei collaboratori verso i committenti e li informa dei propri doveri e impegni professionali.

Articolo 12 – Compensi professionali

I compensi dell'associato, liberamente determinati nella negoziazione con il committente, devono essere commisurati all'importanza e alla responsabilità dell'incarico, alle competenze e all'esperienza del professionista e agli impegni richiesti.

L'associato comunica preventivamente e in forma scritta al committente l'entità e le modalità di determinazione del compenso, nonché le eventuali spese accessorie.

Nella definizione dei compensi, l'associato può fare riferimento a parametri e

tabelle indicative generalmente riconosciuti nel mercato dei servizi di progettazione illuminotecnica.

Articolo 13 – Omaggi e regalie

L'associato non offre, promette o corrisponde a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o a privati committenti, direttamente o indirettamente, denaro, beni o altre utilità finalizzati a ottenere o mantenere incarichi professionali o a condizionare l'operato di terzi.

L'associato che riceve omaggi o regalie da soggetti con cui intrattiene rapporti professionali accetta solo quelli che rientrano nelle ordinarie consuetudini e rifiuta quelli che, per consistenza o particolarità, possano essere indicativi di una volontà di condizionarne l'operato, l'indipendenza o l'autonomia professionale.

TITOLO III – OBBLIGHI VERSO L'UTENZA E IL MERCATO

Articolo 14 – Informazioni all'utenza

L'associato, prima della conclusione del contratto di prestazione professionale, fornisce al committente-consumatore, in modo chiaro e comprensibile, le seguenti informazioni:

- a) identità, recapiti e numero di iscrizione ad APIL;
- b) categoria di appartenenza all'Associazione;
- c) titoli di studio e qualifiche professionali possedute;
- d) descrizione dettagliata delle attività professionali che si impegna a svolgere;
- e) standard qualitativi richiesti da APIL per la categoria di appartenenza;
- f) compenso richiesto e modalità di pagamento;
- g) esistenza del presente Codice, dei suoi contenuti e della possibilità di consultarlo sul sito web APIL;
- h) esistenza dello Sportello di riferimento per il cittadino consumatore attivato da APIL, con relativi recapiti;
- i) eventuale possesso di polizza assicurativa per la responsabilità professionale.

Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite preferibilmente in forma scritta o su supporto durevole.

Articolo 15 – Tutela del consumatore

L'associato si astiene da qualsiasi pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e seguenti del Codice del Consumo e da ogni comportamento che possa integrare un'azione o omissione ingannevole ai sensi degli artt. 21 e 22 del medesimo Codice.

L'associato non diffonde informazioni false o ingannevoli circa la propria attività professionale, i propri titoli, le proprie competenze o i risultati conseguibili.

Nelle ipotesi di contenzioso con il committente, l'associato favorisce, ove possibile, soluzioni equilibrate e conciliative.

L'associato informa il committente della possibilità di rivolgersi allo Sportello APIL di riferimento per il cittadino consumatore in caso di controversie relative alla prestazione professionale.

Articolo 16 – Pubblicità e comunicazioni commerciali

La pubblicità e le comunicazioni commerciali relative ai servizi professionali dell'associato devono essere veritiere, trasparenti e non ingannevoli.

L'associato può promuovere i propri servizi professionali attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, purché le informazioni diffuse siano conformi ai principi del presente Codice e non contengano:

riferimenti a titoli o qualifiche non possedute;

Marco Pellegrini

Diana Agnese Casale

comparazioni denigratorie con altri professionisti;
espressioni che inducano l'utenza a ritenere l'iscrizione ad APIL come un accreditamento o riconoscimento professionale;
informazioni false o ingannevoli circa i risultati ottenibili.
L'associato è responsabile del contenuto delle proprie comunicazioni commerciali anche quando diffuse tramite terzi.

TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMA DISCIPLINARE

Articolo 17 – Vigilanza sulla condotta professionale

L'Associazione vigila sulla condotta professionale degli associati e sulla corretta applicazione del presente Codice tramite l'Organo Disciplinare Indipendente (ODI), ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 4/2013 e dell'art. 27-bis, comma 1, del Codice del Consumo.

L'ODI è istituito ai sensi dell'art. 23 dello Statuto e opera secondo le modalità previste dal Regolamento Professionale APIL, con piena autonomia e indipendenza dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.

Articolo 18 – Segnalazioni e attivazione del procedimento

Ogni segnalazione relativa a violazioni del presente Codice da parte di un associato può essere presentata all'ODI:

- a) da altri associati;
- b) dal Consiglio Direttivo;
- c) dalla Commissione tecnico-scientifica;
- d) da utenti e consumatori, tramite lo Sportello di riferimento APIL.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e contenere l'indicazione specifica dei fatti e delle disposizioni del Codice che si assumono violate.

Il procedimento disciplinare è regolato dal Regolamento Professionale e garantisce il contraddittorio con l'interessato, il diritto di difesa e l'imparzialità e terzietà dell'organo giudicante.

Articolo 19 – Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari applicabili dall'ODI per le violazioni del presente Codice sono graduate in relazione alla gravità della violazione e sono le seguenti, in ordine crescente di gravità:

- a) **Richiamo scritto:** per violazioni lievi e occasionali che non abbiano arrecato danno concreto all'utenza o all'immagine dell'Associazione;
- b) **Sospensione dall'Associazione da 3 a 12 mesi:** per violazioni gravi, violazioni reiterate dopo un precedente richiamo scritto, comportamenti che arrechino danno all'utenza o all'immagine dell'Associazione, mancata comunicazione all'utenza delle informazioni obbligatorie di cui all'art. 6, utilizzo ingannevole dell'Attestazione, violazione degli obblighi di formazione non sanata nel termine assegnato;
- c) **Esclusione dall'Associazione:** per violazioni di particolare gravità, comportamenti che rechino grave danno all'utenza, all'Associazione o all'immagine della categoria, condanna penale definitiva per reati incompatibili, violazione grave e reiterata degli obblighi di formazione, reiterazione di comportamenti già sanzionati con la sospensione.

La procedura di irrogazione, i criteri di graduazione, la pubblicità delle sanzioni e i rimedi sono disciplinati dal Regolamento Professionale APIL.

Articolo 20 – Ricorsi

Avverso i provvedimenti disciplinari dell'ODI che irrogano la sanzione della sospensione o propongono l'esclusione, l'interessato può presentare ricorso all'Assemblea Generale entro 30 giorni dalla comunicazione, secondo le

modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento Professionale.
La decisione dell'Assemblea Generale è definitiva e inappellabile.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21 – Aggiornamento e modifica del Codice

Il presente Codice è aggiornato e modificato dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, con le maggioranze previste dallo Statuto per le deliberazioni straordinarie.

Ogni modifica è pubblicata sul sito web associativo entro 15 giorni dall'approvazione e comunicata agli associati.

Il presente Codice è conservato e aggiornato a cura del Consiglio Direttivo, nella sua qualità di responsabile del Codice, con l'indicazione degli aderenti, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 4, del Codice del Consumo.

Articolo 22 – Rapporti con altri codici deontologici

L'associato che sia iscritto anche ad altri albi professionali o ad altre associazioni professionali è tenuto a verificare che l'esercizio della propria attività non crei situazioni di incompatibilità tra i diversi codici deontologici applicabili.

Per tutte le materie che hanno per oggetto la professione di progettista della luce e le attività professionali rappresentate da APIL, l'associato applica il presente Codice.

Articolo 23 – Comunicazione e pubblicità

Il presente Codice è comunicato a tutti gli associati APIL e ai soggetti che richiedono l'iscrizione all'Associazione.

Il Codice è liberamente consultabile da chiunque tramite l'accesso al sito web associativo.

Articolo 24 – Entrata in vigore

Il presente Codice entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte dell'Assemblea Generale e sostituisce ogni precedente codice di condotta o regolamento deontologico adottato dall'Associazione.

Approvato dall'Assemblea Generale APIL in data 16 giugno 2026

Dianca Agnese Zecchi

Marco Pizzelli

